

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico per le Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 8/2024

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **69121** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 27 febbraio 2022, proposto da

C.G., nato ad OMISSIS (C.F. OMISSIS) e residente in OMISSIS elett.te dom.to in Agrigento presso lo studio legale dell'Avv. Eliana Iacono (C.F.: CNILNE83A63A089I) sito in Via Ezio D'Errico, n. 4 (pec: elianaiacono@avvocatiagrigento.it, fax: 0922.1836382), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo. - **parte ricorrente** -

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRRTNG70H55F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – e Avv. Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5, **-parte resistente-**

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Udito, alla pubblica udienza del 21 dicembre 2023, per l'INPS l'avv. Enrico Cassina - in sostituzione degli avv.ti Norrito e Gramuglia - come da relativo verbale; assente parte ricorrente.

Ritenuto in

FATTO E DIRITTO

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, debitamente notificato, parte ricorrente, già Capo Reparto Esperto dei Vigili del fuoco con pensione liquidata a decorrere dal 1/12/2018 e con anzianità di servizio alla data del 31.12.1995 di anni 13, mesi 9 e giorni 28, ha evidenziato:

- di essere stato collocato a riposo con il sistema c.d. misto;
- che al momento del collocamento in congedo, la quota retributiva del trattamento pensionistico è stata quantificata applicando l'aliquota di rendimento di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 1092 del 1973 in luogo della più favorevole aliquota prevista dall'art. 54;
- di aver inviato in data 5.11.2019, a mezzo raccomandata A/R, alla direzione provinciale territorialmente competente dell'INPS, apposita istanza al fine di ottenere il riesame della

domanda di pensione e l'accertamento del proprio diritto ad avere ricalcolata la quota di pensione determinata con sistema retributivo sulla scorta dell'aliquota del 44% di rendimento sulla base pensionabile, così come disposto dall'art. 54 del T.U. 1092/1873, ricevendo riscontro negativo.

Tanto premesso, parte ricorrente lamenta, la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 54 e 61 del d.P.R. n. 1092/1973 evidenziando che il trattamento pensionistico è stato calcolato con l'attribuzione della minore e più sfavorevole aliquota di cui all'art. 44 del medesimo D.P.R., ai sensi del quale "*la pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile ... aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento"* in luogo dell'applicazione dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 sostanzialmente estesa, ai sensi dell'art. 61, anche al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ivi indicato.

Sul punto ha, altresì, richiamato i principi contenuti nelle decisioni delle Sezioni Riunite n. 1 e 12/2021 nonché l'art. 1, comma 101, della Legge n. 234/2021.

Il ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo: *"1) annullare la determinazione atto n. OMISSIS relativa all'iscrizione n. OMISSIS con al quale l'Inps –gestione ex INPDAP– sede di Agrigento ha quantificato il trattamento di quiescenza dell'odierno ricorrente, con*

particolare riferimento ai criteri adottati nel calcolare la quota retributiva del trattamento di quiescenza, nonché avverso ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; 2) ritenere e dichiarare applicabile l'aliquota di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/73 ai fini del calcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico spettante all'odierno ricorrente quale ex Capo Reparto Esperto appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art. 61 del d.P.R. n. 1092/73 e dell'art. art. 1, comma 101 della Legge n. 234 del 2021 e per l'effetto: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corretta applicazione, ai sensi dell'art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, del relativo coefficiente per ogni anno utile da individuarsi nella percentuale del 2,44% annuo e, conseguentemente ordinare che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale –gestione ex INPDAP– o secondo chi di ragione e proprie competenze, in persona del legale rappresentante pro-tempore, provveda alla riliquidazione della pensione di cui sopra, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria e per l'effetto 3) accertare e dichiarare ogni altro diritto a favore del ricorrente compreso il riconoscimento, la liquidazione e il pagamento degli arretrati indebitamente trattenuti e non corrisposti dall'Ente previdenziale, degli interessi e della rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo nei termini di cui all'art. 2946 c.c.. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario."

II. Con memoria depositata l'11 dicembre 2023 si è costituito in giudizio l'INPS che, ricostruiti i fatti, ha rilevato come il Corpo dei VVFF non abbia un ordinamento militare ma che la giurisprudenza –non uniforme ma maggioritaria- di questa Corte abbia ormai costantemente ritenuto corretto applicare l'art. 54 D.P.R. 1092/1973 in forza del rinvio esplicito previsto dall' art. 61, co. 3, dello stesso Testo Unico.

Ripercorsi i due diversi orientamenti sul punto, l'Ente previdenziale ha evidenziato che – aderendo all'orientamento favorevole - ha emanato la circolare n. 68 del 14 giugno 2022, laddove, premesso che << *a seguito del nuovo assetto giurisprudenziale definito dalle sentenze delle Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 1/2021QM/PRES-SEZ e n. 12/2021/QM/SEZ del 2021, per coloro che sono cessati dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantavano un'anzianità inferiore a 18 anni, la quota di pensione retributiva deve essere calcolata con il riconoscimento dell'aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati alla predetta data.>> si stabilisce - con riferimento al personale appartenente ai settori operativi, compreso quello appartenente al ruolo tecnico della carriera direttiva, e aeronavigante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nei cui confronti l'articolo 61 del D.P.R. n. 1092/1973 prevede l'applicazione delle norme previste per il personale militare di cui al Capo II del Titolo III del DPR 1092/73- che si deve procedere al*

riconoscimento dell'aliquota di rendimento del 2,44% per il numero di anni di anzianità contributiva maturati alla data del 31 dicembre 1995.

Infine, è stato reso noto che, pertanto, l'INPS ha agito in autotutela conformandosi ai recenti arresti giurisprudenziali e, per l'effetto, la pensione dell'odierno ricorrente è stata riliquidata applicando l'aliquota di rendimento del 2,44%.

Con l'occasione, l'Ente previdenziale ha, altresì, comunicato di aver provveduto a corrispondere su rata di agosto 2023 quanto dovuto al sig. C.G. Pertanto, sarebbe cessata la materia del contendere.

Ha, poi, eccepito la prescrizione quinquennale ed ha concluso chiedendo di "*Dichiarare cessata la materia del contendere; Compensare le spese di giudizio*".

III. Con nota depositata il 14 dicembre 2023, parte ricorrente, nel confermare di aver ricevuto gli arretrati dovuti ex art. 54 D.P.R. n. 1092/1973 con conseguente rideterminazione del trattamento pensionistico, ha chiesto che si dichiari la cessazione della materia del contendere e si compensino integralmente le spese del presente procedimento.

IV. All'udienza del 21 dicembre 2023, assente parte ricorrente, l'avv. Cassina ha insistito come in atti e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione

V. Parte ricorrente, con la nota del 14 dicembre 2023, ha dato atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio - tale da determinare il soddisfacimento del

diritto azionato - ed ha aderito alla richiesta di parte resistente a che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Al riguardo, parte ricorrente ha, infatti, preso atto dello spontaneo riconoscimento - ad opera della parte resistente - del diritto del sig. C. alla rideterminazione del trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota annua del 2,44% per il calcolo della quota di pensione soggetta a computo secondo il sistema retributivo, testimoniata dall'adozione del provvedimento di rideterminazione depositato dall'Ente previdenziale unitamente all'atto di costituzione in giudizio.

VI. Considerato che la richiesta di cessazione della materia del contendere di parte ricorrente è stata confermata dall'INPS nel corso dell'udienza pubblica, sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.

Sul punto, occorre precisare che la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal Giudice quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, ossia l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Corte dei conti Sez. giurisdiz. per la Regione Siciliana sent. 13/03/2018, n. 210).

VII. Tenuto conto dell'esito del giudizio e della conforme volontà delle parti anche su tale aspetto, si compensano le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.

Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2023.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(*f.to digitalmente*)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 27 dicembre 2023

Pubblicata il 3 gennaio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)